

## Verbale di accordo sindacale sull'esercizio del diritto di precedenza per i dipendenti che prestano attività con rapporto a tempo determinato

In data 22 giugno 2010, presso la sede di Ravenna, si sono incontrati:

Valter Sgargi in rappresentanza di FILCAMS-CGIL;

Elmina Castiglioni e Davide Guarini in rappresentanza di FISASCAT-CISL;

Carlo Sama in rappresentanza di UILTUCS-UIL;

Bruno Berdondini e Giovanni Boschi in rappresentanza di Coop Adriatica;

al fine di regolamentare le condizioni per l'esercizio del diritto di precedenza per i dipendenti con rapporto a tempo determinato, di cui all'art. 84, co. 4 del CCNL per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa ed ai punti 11 e 12 dell'Accordo di stabilizzazione Area Romagna Marche Abruzzo del 27 febbraio 2009, hanno definito quanto di seguito riportato.


1) Le persone che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato, già comprese nella precedente lista cui faceva riferimento l'accordo sopra menzionato del 27 febbraio 2009 e riportate nell'elenco allegato, si intende abbiano esercitato il diritto di precedenza per assunzioni a tempo indeterminato. Tale esercizio si intende esercitato senza scadenza temporale.

2) Le persone, non rientranti nell'elenco allegato, che prestano attività lavorativa a tempo determinato per un periodo (anche derivante dalla sommatoria di più rapporti a termine) superiore ai sei mesi di attività lavorativa possono esercitare il diritto di precedenza per assunzioni a tempo indeterminato. Il diritto, da esercitare in forma scritta con raccomandata AR e da inviare alla cooperativa entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso, si estingue entro diciotto mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo indeterminato per i punti vendita dell'Area Romagna Marche Abruzzo potrà essere esercitato unicamente dai lavoratori che abbiano maturato l'anzianità all'interno dei punti vendita di detta area.

3) Al fine di favorire percorsi di continuità occupazionale, a fronte di esigenze a tempo determinato, la Cooperativa utilizzerà prevalentemente le persone rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti 1) e 2)

4) Tutti i diritti di precedenza sopra menzionati, sono riferiti a medesime qualifiche e mansioni, si intendono esercitati prioritariamente per i punti vendita in cui si è prestata l'attività lavorativa e, comunque, in ambito provinciale, con riferimento ai punti vendita collocati entro una distanza di km. 25 dalla residenza.

5) Il rifiuto ad una proposta rispetto la quale il/la lavoratore/rice ha esercitato il diritto di precedenza per rapporto a termine, anche stagionale e/o a tempo indeterminato, compreso l'apprendistato, non determinato da: maternità e comunque non oltre il nono mese di vita del bambino, temporanea infermità certificata, documentate esigenze di assistenza a familiari infermi o malati e comunque nell'ambito di quanto previsto dalla L. n. 53/2000 per il diritto di fruizione di congedi di lunga durata, comporta il venir meno di qualsiasi successivo impegno da parte della cooperativa per una



successiva analoga proposta di assunzione a tempo determinato e/o indeterminato; qualora la motivazione sia riferita ad altra occupazione a termine debitamente documentata, il rifiuto può essere riferito alla sola proposta a termine.

Per quanto non espressamente riportato nel presente accordo si rimanda all'accordo sulla stabilizzazione firmato il 27 febbraio 2009 ed al CCNL applicato

Il presente accordo manterrà propria validità fino al rinnovo del Contratto di 2° livello Area Romagna Marche Abruzzo.

Ravenna, 22 giugno 2010

COOP ADRIATICA

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

